

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI
DELL'ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010**

Art. 1

(Oggetto, finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso, per attività di insegnamento, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, nei Corsi di Studio attivati dall'Università di Perugia, con esclusione dei Corsi di Master la cui disciplina è rimessa ad apposito Regolamento. La stipulazione di detti contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
2. Lo stesso soggetto può stipulare con l'Ateneo di Perugia contratti fino ad un massimo di 12 CFU per anno accademico. Tale limite è elevato a 24 CFU limitatamente ai contratti per l'insegnamento delle lingue straniere gestiti dal Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 2

(Proposta per la stipula dei contratti)

1. La proposta per la stipula dei contratti di cui all'art. 1, aventi ad oggetto attività di insegnamento ufficiale, può essere deliberata in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. qualora non sia stato possibile attribuire all'interno dell'Ateneo l'incarico di insegnamento a professori di ruolo, ovvero a ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 240/10, dopo aver verificato la loro piena utilizzazione per compito didattico;
 - b. qualora non sia stato possibile affidare all'interno dell'Ateneo l'insegnamento a professori di ruolo ovvero a ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 240/10;
 - c. qualora, all'interno dell'Ateneo, nessun ricercatore di ruolo, assistente del ruolo ad esaurimento, tecnico laureato di cui all'art.50 del DPR 382/80 che abbia svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art.12 della L. 341/90, professore incaricato stabilizzato ovvero ricercatore a tempo determinato assunto ai sensi della Legge 230/05, abbia dato il proprio consenso all'affidamento dell'insegnamento;
 - d. qualora non sia stato possibile affidare l'insegnamento a docenti di altri atenei;
 - e. qualora non sia stato possibile attribuire l'insegnamento per contratto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 23, comma 1, Legge 240/10.

2. La proposta per la stipula dei contratti di cui all'art. 1, aventi ad oggetto attività didattiche integrative, può essere deliberata qualora non sia stato possibile attribuire tali attività all'interno dell'Ateneo a professori, a ricercatori di ruolo e a tempo determinato, ad assistenti del ruolo ad esaurimento, a tecnici laureati di cui all'art.50 del DPR 382/80 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art.12 della L. 341/90, ovvero a professori incaricati stabilizzati, dopo aver verificato la loro piena utilizzazione nell'ambito dei rispettivi compiti didattici spettanti.

3. La proposta di contratto viene deliberata, a maggioranza assoluta dei propri componenti, dagli organi collegiali delle strutture didattiche competenti, a valere sulle proprie risorse finanziarie.

4. Nella delibera:

a) devono essere espressamente motivate le specifiche esigenze didattiche di cui all'art. 23, comma 2, della Legge 240/10, ivi compresa l'indicazione dell'insegnamento/modulo, dei CFU e delle ore di insegnamento previste, ovvero le attività didattiche integrative oggetto del contratto;

b) devono essere indicati i requisiti scientifici e professionali richiesti per l'ammissione alla relativa procedura selettiva;

c) deve essere indicato il corrispettivo ora/CFU della prestazione;

d) deve essere indicato il fondo su cui graverà la relativa spesa.

Art. 3

(Procedure selettive)

1. I soggetti con i quali stipulare i contratti di cui al presente Regolamento, sono scelti tramite procedure selettive per soli titoli, le quali, nel rispetto del Codice etico dell'Università degli Studi di Perugia, assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo.

2. Possono essere ammessi alle procedure di cui al presente articolo coloro che siano in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali definiti nel bando, in conformità a quanto richiesto dalla relativa struttura didattica, fermo rimanendo che è comunque richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del D.M. n. 509/99 o laurea specialistica di cui al D.M. n. 509/99 o della laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/04 e successive modificazioni ed integrazioni. Si prescinde dal possesso dei citati titoli di laurea nel caso in cui si tratti di attività formative nell'ambito sportivo riferito ai settori scientifico-disciplinari M-EDF/01 e M-EDF/02 ovvero nei casi di deroga all'elevata specializzazione universitaria previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165.

3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, di specializzazione medica, di abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento.

4. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al Rettore dell'Università di Perugia e devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo di raccomandata postale o posta elettronica certificata entro e non oltre il termine indicato nel bando, comunque non inferiore a 10 giorni.

5. Nella domanda il candidato è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla carica e/o ufficio e/o professione ricoperti al momento della presentazione della domanda stessa, i requisiti di cui è in possesso ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva. Alla domanda devono essere allegati, in conformità alle modalità previste nel bando, a pena di non valutazione, il curriculum dell'attività scientifica e professionale, nonché titoli e pubblicazioni che si ritengano utili ai fini della selezione.

6. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta della Struttura didattica richiedente, è composta da tre professori di ruolo appartenenti, di norma, al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento oggetto della selezione o settore affine, o, in mancanza, alla relativa area scientifico-disciplinare. La presidenza spetta ad un professore ordinario.

7. Alla commissione è demandata la verifica dell'ammissibilità dei candidati alla procedura selettiva, alla luce dei requisiti scientifici e professionali richiesti nel bando. La commissione procede alla valutazione dei titoli sulla base di criteri stabiliti dalla medesima all'inizio dei lavori. La commissione redige apposito verbale, contenente l'indicazione dei candidati ammessi, di quelli esclusi dalla procedura, i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, i punteggi singoli e complessivi attribuiti ai titoli ed alle pubblicazioni di ciascun candidato con relative motivazioni, nonché la graduatoria di merito.

8. Con il candidato risultato primo nella graduatoria il Rettore stipula un contratto di diritto privato in conformità alle norme vigenti. In caso di rinuncia del vincitore o di recesso dal contratto, qualora la Struttura didattica richiedente confermi il permanere delle esigenze di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sarà possibile stipulare il contratto con altro candidato, utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 4

(Durata dei contratti)

1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili per un periodo massimo di 3 anni.

Art. 5

(Compiti e doveri dei professori a contratto)

1. Nello svolgimento dell'attività didattica loro attribuita, i professori a contratto sono tenuti agli stessi compiti e doveri dei professori di ruolo.
2. La partecipazione dei professori a contratto negli organi collegiali delle strutture didattiche è regolamentata dalle norme statutarie e regolamentari vigenti.
3. I professori a contratto sono tenuti a fornire le informazioni relative all'attività didattica oggetto del contratto e necessarie ai fini dei requisiti di trasparenza.

Art. 6

(Recesso e risoluzione del contratto)

1. Nei casi di grave inadempimento il Rettore può recedere dal contratto, sentito il responsabile della Struttura didattica interessata.
2. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni.

Art. 7

(Incompatibilità)

1. Sono cause di incompatibilità ostative alla stipula di contratti di cui al presente Regolamento quelle per le quali l'art. 13 del D.P.R. n. 382 del 1980 dispone il collocamento d'ufficio in aspettativa obbligatoria dei professori di ruolo.
2. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui all'art. 3 del presente Regolamento, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo in servizio presso la Struttura didattica richiedente ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; non possono, inoltre, partecipare alle suddette procedure selettive coloro che, in relazione a precedenti contratti per insegnamento stipulati con questo Ateneo, siano incorsi in una delle ipotesi di recesso o risoluzione automatica di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Tali contratti non possono inoltre essere stipulati con titolari di aziende, imprese e società, che abbiano rapporti di prestazione e di fornitura con l'Università.

Art. 8

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei professori a contratto è determinato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011.

Art. 9

(Norme finali)

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 in ordine agli incarichi di insegnamento attribuibili a dirigenti ovvero a personale del ruolo sanitario.

Art. 10

Norma transitoria

1. Nelle more dell'attuazione dello Statuto di Ateneo ai sensi della L. 240/2010, le Strutture competenti a formulare la proposta di attivazione dei contratti sono le Facoltà.

Art. 11

(Esclusioni)

1. Il presente regolamento non si applica alla SSPLE, per la quale vige il D.M. 21 dicembre 1999 n. 537. Il conferimento e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento per le esigenze della SSPLE vengono demandati al Consiglio direttivo e al Direttore della Scuola medesima, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo.